



IL TRIBUNALE DI COMO

SEZIONE PRIMA CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

IL GIUDICE DESIGNATO

Dr. Marco MANCINI

ha emesso il seguente

DECRETO

- visto il piano di ristrutturazione dei debiti famigliari del consumatore ex art 66 e 67 e ss ccii depositato da Vincenzo Motisi, nato a Palermo (PA) il 21 febbraio 1966 codice fiscale MTSVCN66B21G273G e da Loredana Raccuglia nata a Saronno (VA) il 21 maggio 1973 codice fiscale RCCLDN73E61I441Y entrambi residenti in Mozzate Vicolo Tagliabue n. 10/B con gli avv.ti Roberto Ferri e Lucio Fermo Bergo e l'ausilio dell'OCC Dr Matteo Tedeschi;
- ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Comune compreso nel circondario di questo Tribunale;
- rilevato che gli istanti appaiono qualificabili come consumatore ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;
- rilevato altresì che i ricorrenti non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- rilevato che sussiste lo stato di sovraindebitamento, considerato che i ricorrenti risultano esposti per complessivi euro 277.672,97 complessivamente, cui va aggiunto l'importo in prededuzione di euro 6362,99 per l'OCC e di euro 6250,84 per i legali a fronte di un attivo disponibile corrispondente al reddito da lavoro per complessivi euro 3200,00 mensili netti, di un'autovettura e che il fabbisogno del mantenimento ammonta ad euro 2036,00 mensili (compresa la rata di mutuo per l'immobile destinato a residenza familiare);
- dato atto che la proposta ed il piano prevedono il pagamento integrale delle prededuzioni e il pagamento parziale dei creditori mediante versamento di un importo mensile pari a Euro 1000,00 per una durata complessiva di 72 mesi determinando così un importo complessivo pari a € 72.000,00;
- rilevato che non si ravvisano le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, dovendosi ritenere, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall'OCC, che al momento di assunzione delle obbligazioni inadempite i ricorrenti potessero non avvedersi dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all'ordinaria diligenza richiesta al consumatore;
- visto l'art. 70 CCII.

DICHIARA

ammissibile la proposta ed il piano

DISPONE

a cura del professionista nominato OCC la pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale di Como o del Ministero della Giustizia nonché la comunicazione a tutti i creditori entro 30 gg dall'emissione del presente decreto;

ORDINA

a tutti creditori, ricevuta la comunicazione di cui sopra, di comunicare all'OCC un indirizzo di pec ai sensi dell'art 10 commi 1 e 2 CCII, con avvertenza che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA

i creditori che possono presentare ex art 70 co 3 CCII osservazioni alla proposta del debitore nei 20 gg successivi alla comunicazione di cui sopra, mediante invio delle osservazioni all'indirizzo pec dell'OCC;

ORDINA

all'OCC, entro i 10 gg successivi alla scadenza del termine di 20 concesso ai creditori per proporre eventuali osservazioni al piano e alla proposta, sentito il debitore, di riferire al giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano ritenute necessarie;

DISPONE

la sospensione della cessione del quinto in essere sullo stipendio dei debitori nonché dei pignoramenti presso terzi promossi da Kruk Italia, potendo pregiudicare la fattibilità del piano , con divieto di intraprendere e/o proseguire azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori

RISERVA

all'esito degli incumbenti indicati i provvedimenti ex art 70 CCI

Si comunichi

Como, lì 31/03/2025

IL GIUDICE